REGOLAMENTO (CEE) N. 1844/81 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 3265/80 per quanto riguarda i termini fissati per taluni quantitativi di burro destinati all'esportazione verso la Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, nell'ambito di una fornitura alla Polonia da parte della Comunità di certi quantitativi di burro, l'articolo 9 ter del regolamento (CEE) n. 3265/80 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/81 (4), prevede la vendita di un quantitativo supplementare di 2 000 tonnellate da parte dell'organismo d'intervento tedesco; che, per aderire ad una richiesta formulata dalle autorità polacche, è opportuno adattare i termini fissati per la presa in consegna e l'esportazione di tale quantitativo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 9 ter del regolamento (CEE) n. 3265/80 è modificato come segue:

1. Nel punto 2, lettera b), la data del « 1° luglio 1981 » è sostituita ogni volta dalla data del « 1° settembre 1981 ».
2. Nel punto 2, lettera c), la data del « 1° agosto 1981 » è sostituita dalla data del « 1° ottobre 1981 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 342 del 17. 12. 1980, pag. 28.
(4) GU n. L 126 del 12. 5. 1981, pag. 11.